

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) .....	104
ALLEGATO (Parere approvato) .....	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

##### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2019.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato una proposta di parere favorevole con un'osservazione e ne propone l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

##### **La seduta termina alle 8.40.**

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 settembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO

**Disegno di legge C. 1201-B.**  
**Disegno di legge di delegazione europea 2018.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B – Legge di delegazione europea 2018;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato nella seduta del 26 giugno 2019;

rilevato che:

l'articolo 12 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

al comma 3 lettera *b*) dell'articolo 12 il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/625, e individuato, insieme alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c*), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d*), *e*), *f*) e *h*), del medesimo

regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

rilevato che, in coerenza con l'attuale assetto di competenze a livello centrale e regionale, appare opportuno designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*) del medesimo regolamento, relativi alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e mangimi; ciò al fine di poter utilizzare, sul punto, l'efficace sistema a rete costituito dal Ministero dell'ambiente e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di apportare all'articolo 12 comma 3 la seguente modifica:

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente « *b-bis*) designare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, nell'am-

bito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*) del medesimo regolamento ».